



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prop
g

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0185941 - 22/10/2014 - USCITA

AL DR. RENATO URCIOLI
renato@studiourcioli.it

e, per quanto di competenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato
Ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni
Ufficio X
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

LETTERA-CIRCOLARE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento delle finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
carmen.perrotta@interno.it

AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio del Capo Dipartimento
direttore.umpa@funzionepubblica.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it



ALL'A.N.C.I.
gastaldi@anci.it
ferri@anci.it

ALL'U.P.I.
upi@messaggipec.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

OGGETTO: Applicabilità ai consorzi ex art. 31 del DLGS 267/2000 della circolare ministeriale n. 3669/C del 15/04/2014 (in materia di iscrizione al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA - e deposito del bilancio d'esercizio da parte delle istituzioni e delle aziende speciali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 267/2000 - testo unico degli enti locali -).

Con messaggio di posta elettronica dell'8/09/2014 codesto Professionista chiede di conoscere se, ad avviso di questa Direzione generale, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla circolare richiamata in oggetto riguardino anche i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 267/00.

Al riguardo - premesso che, riguardando l'art. 32 del TUEL le unioni di comuni, ed essendo l'art. 31 del medesimo testo unico rubricato "Consorzi", sembra da ritenersi che il quesito posto riguardi, in realtà, tali ultime tipologie di enti - la Scrivente ritiene di potere esprimere le seguenti considerazioni.

L'emanazione della circolare richiamata in oggetto si è resa necessaria al fine di fornire indicazioni circa la corretta implementazione di quanto disposto dall'art. 114, c. 5-bis, del TUEL, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 1, c. 560, della legge 147/2013, secondo cui: <<Le aziende speciali e le istituzioni [degli enti locali] si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno>>.

Per i consorzi in parola è fatto richiamo alle disposizioni relative alle aziende speciali al comma 1 e al comma 8 dell'art. 31 del TUEL.

Tali commi, così recitano:



<<1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio *secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili*. Al consorzio possono partecipare altri soggetti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.>>;

e

<<8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis *si applicano le norme previste per le aziende speciali*>>.

Deve ritenersi, alla luce delle richiamate disposizioni, che i consorzi costituiti per gestire le attività di cui all'art. 113-bis del TUEL, ovverosia, i consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 114, c. 5-bis del TUEL, e che nei confronti degli stessi trovino applicazione le indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 3669/C relative alle aziende speciali, con le seguenti precisazioni:

- a pag. 3, lettera d), sezione "aziende speciali", n. 4 (ente locale o enti locali partecipanti): i consorzi "misti" ex art. 31, c. 1 (<<Al consorzio possono partecipare *altri enti pubblici*, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti>>) indicano solo gli enti locali partecipanti;

- a pag. 3, lettera d), sezione "aziende speciali", n. 5 (forma giuridica). utilizzare il codice forma giuridica "CZ" (ovverosia, consorzi ex DLGS 267/00);

- a pag. 4, lettera f): trattandosi di soggetto consortile, legittimato alla presentazione e sottoscrizione digitale è, oltre al notaio che abbia eventualmente rogato l'atto, il segretario di uno degli enti locali partecipanti, munito di firma digitale;

- a pag. 5, lettera A), l'indicazione deve intendersi come riferita alla "situazione patrimoniale"; ai fini del deposito della stessa dovrà utilizzarsi il codice forma giuridica "CZ" (corrispondente a: consorzi ex DLGS 267/00).

Tali indicazioni valgono, ovviamente, anche per le modifiche (pag. 4, lettera "g", della circolare).


Ritiene, inoltre, la scrivente Direzione generale - salva diversa e motivata indicazione da parte delle Amministrazioni in indirizzo - che, almeno allo stato attuale, siano da reputarsi sottratti agli specifici obblighi pubblicitari previsti dall'art. 114, c. 5-bis, del TUEL, i consorzi per l'esercizio di funzioni proprie degli enti locali (attesa la loro natura prevalentemente pubblicistica, e la conseguente impossibilità di equipararli a soggetti dalla caratterizzazione prevalentemente imprenditoriale, quali le aziende speciali - v., a tale riguardo, Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione n. 1085 del 13/03/2008 - e considerata, altresì, la loro soppressione, disposta dall'art. 2, c. 186, della legge 191/2009) e i consorzi per la gestione di servizi aventi rilevanza economica (atteso l'obbligo



di loro trasformazione in società di capitali disposto dall'art. 35, c. 8, della legge 448/2001) di cui al
ridetto art. 31 TUEL.

Questa Direzione generale rimane naturalmente a disposizione per esaminare eventuali
problematiche interpretative che dovessero emergere in sede di applicazione agli enti in parola delle
disposizioni recate dal ripetuto art. 114, c. 5-bis, del TUEL, in relazione alla peculiare struttura
organizzativa degli enti medesimi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.627